

STATUTO

APUA BIOSOLAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA FERDINANDO
MARTINI 62

Numero REA: MS - 120019

Codice fiscale: 01185500459

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

1. Mutamento della denominazione sociale da I MIRACOLI DELLA

CORTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in APUA BIOSOLAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

2. Mutamento della sede legale da Massa Viale Democrazia n. 119/b a Massa Via Cairoli n. 51.

3. Delibere relative e conseguenti.

Il Presidente, prendendo la parola, propone anzitutto di mutare denominazione sociale per adottare la nuova APUA BIOSOLAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; quindi propone di trasferire l'indirizzo della società in Via Cairoli n. 51 stesso Comune di Massa.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, a voti unanimi, delibera:

- di mutare denominazione sociale adottando la nuova denominazione APUA BIOSOLAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, dando atto non essere di compendio della società beni immobili nè beni mobili registrati;

- di confermare la sede sociale nel Comune di Massa adottando quale nuovo indirizzo, ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, il seguente: Massa Via Cairoli n. 51.

A questo punto il Presidente mi consegna - al fine di allegarlo come io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane a me Notaio al Comparente in presenza dell'assemblea - il nuovo testo di statuto contenente le norme sul funzionamento della società, aggiornato con quanto sopra deliberato.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

E richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato, in presenza dell'assemblea, al Comparente, che, a mia domanda, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà, approvato e confermato, e quindi lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti trentuno. Consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno per due pagine intere oltre la presente fino a qui.

F.to: Giovanni Rosi, CARLO FRATI NOTAIO L.S..

ALLEGATO "A" AL N. 11197/4617

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione

E' costituito un Consorzio di Cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in forma di società cooperativa sociale denominato: APUA BIOSOLAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Articolo 2) Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Massa e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3) Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4) Scopo

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91 e della Legge n. 59/92, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

La Cooperativa ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, in rapporto ad essi agisce con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

La Cooperativa è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

I principi costitutivi del Cooperativa sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale ed organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di Know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- d) i processi innovativi di qualità;
- e) la promozione di attività di ricerca, studio, formazione, informazione e sensibilizzazione attorno ai valori, ai metodi ed alle problematiche proprie del movimento cooperativo e, più in generale, delle organizzazioni sociali, solidaristiche e prive di finalità lucrative.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta operando attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

La Società può operare anche con terzi.

La Cooperativa, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali.

La Società persegue lo scopo di sostenere e di coordinare, senza fini di lucro e con particolare riguardo per le fasce deboli della popolazione, le cooperative socie nelle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati nonché nei settori socio-assistenziali ed educativi.

Lo scopo della Cooperativa è pertanto quello di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, affinché i soci, avvalendosi delle prestazioni della cooperativa, ottengano migliori condizioni rispetto a quelle di mercato per lo svolgimento di tutte o parte delle fasi di attività svolte dalle loro imprese.

Conseguentemente l'attività della Cooperativa è volta a valorizzare l'utilità dei servizi prestati ai soci offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative, al fine di garantire il rafforzamento e la qualificazione economica, tecnica e sociale delle organizzazioni cooperativistiche, solidaristiche e non lucrative che, condividendone fini e metodi, intendano diventarne soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo a Confcooperative Unione Provinciale di Massa-Carrara e intende operare fattivamente al fine di contribuire allo sviluppo qualitativo e quantitativo di tale organizzazione, integrandosi stabilmente con essa e con le altre situazioni consortili da questa promosse, nonché sviluppare i propri programmi operativi e le proprie strategie di sviluppo.

La Società fa riferimento inoltre alla carta del Codice Etico di comportamento imprenditoriale promulgato dalla Federsolida-rietà Confcooperative nazionale.

Articolo 5) Oggetto

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività':
-Stimolare la collaborazione tra le cooperative, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul territorio e sul tessuto sociale;

-Fornire servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario sotto qualsiasi forma

consentita dalle vigenti norme di legge in materia alle

cooperative socie per migliorare la loro efficacia operativa;
-Gestire attività di formazione e di addestramento, sia in proprio che realizzate con l' ausilio della Regione Toscana e di ogni altra Autorità volte a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità dei soci delle cooperative aderenti e di quanti partecipano all' attività delle cooperative
-Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell' attività lavorativa delle cooperative socie, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d' appalto, licitazioni e simili, prodotti e servizi;
-Attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi dell' emarginazione;
-Coordinare il rapporto delle cooperative socie con gli enti pubblici, con i privati e con terzi in genere;
-Sollecitare e promuovere l' emanazione da parte delle competenti Autorità di provvedimenti, anche amministrativi e legislativi, a favore delle Cooperative sociali;
-Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;
-Assumere e gestire, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre società od imprese per la migliore realizzazione dei fini sopra indicati;
-Assumere e gestire, sia direttamente sia congiuntamente o per il tramite di una o più delle cooperative socie i servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi di cui all' art. 1 lett. A) della Legge n. 381/1991 e le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' art. 1 lett. B) e art. 4 della L. 381/1991;
-Predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con i quali contraddistinguere i servizi e/o i prodotti propri e delle cooperative socie;
-Gestire e/o offrire, sia in proprio sia tramite le cooperative socie, servizi integrati per la realizzazione e l' eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento finalizzato alla riduzione e/o al contenimento dei consumi di energia primaria, all' uso razionale dell' energia ed alla efficienza energetica e di servizi energetici in genere, nonché ogni altra attività propria delle c.d. "ESCO";
-Gestire sia in proprio sia tramite le cooperative socie o sotto qualunque altra forma associativa, temporanea o permanente, ogni e qualsivoglia attività imprenditoriale comunque utile o necessaria per il conseguimento degli scopi

	sociali, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:	
	-Servizi di guardianeria e custodia, -Servizi di trasporto merci c/terzi, di facchinaggio, di pulizia, di manutenzione del verde. -Prestazioni di lavori edili anche industriali; -Costruzione, installazione gestione, manutenzione di ogni tipo di impianti, sia pubblici che privati anche nel settore delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili; -Svolgimento di qualsiasi tipo di attività nel settore dei servizi ambientali e più in generale nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. public utilities) -Gestione di attività di lavaggio, di rigenerazione, di riciclaggio di qualsiasi materiale e di servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali pericolosi e medicinali, rifiuti tossici e nocivi, rifiuti ospedalieri, rifiuti agro-forestali, rifiuti elettrici ed elettronici (REE) ed ogni tipo di rifiuto inteso come scorta o residuo di lavorazione civile o industriale; -Esercizio e/o gestione di attività turistiche, ricettive, di ristorazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali, educative, formative, artistiche, culturali e del tempo libero in genere; -Svolgere attività' di ricerca e di progettazione sulla cooperazione sociale e sulle politiche sociali; -acquisire e/o ristrutturare immobili anche da concedere in uso a cooperative socie e da gestire in loro favore, con particolare attenzione; -Acquisire e/o ristrutturare immobili ad uso residenziale e per attività sociali da destinare ai soci e/o utenti delle cooperative; -Sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici; -Esecuzione di ogni altro tipo di lavorazioni e svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizi comunque comprese e/o connesse, preliminari, o complementari agli oggetti sociali propri delle cooperative socie. La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	

	sviluppo della cooperazione sociale e della sostenibilità	
	intesa in ogni sua possibile forma. La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria (esclusa l'attività di intermediazione professionale di valori mobiliari) necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: - concorrere ad aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private; - assumere, nel rispetto del vigente ordinamento giuridico, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale nel rispetto della vigente legislazione; - consociarsi ad altre Cooperative o Consorzi ed esercitare la propria attività senza limitazioni territoriali; - aderire e partecipare ad Enti, Organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa; - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative. In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 5 luglio 1991 n.197, per quanto attiene l'intervento di mediatori abilitati. La Cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La Cooperativa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed	

assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile

investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall' Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI ORDINARI

Articolo 6) Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali:

a) cooperative che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla Cooperativa;

b) altre cooperative sociali e non, enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con la Società stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/1991 la base sociale dovrà essere formata in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento da cooperative sociali e loro consorzi.

I soci:

-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

-partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7) Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8) Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di **euro 500,00** ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno un numero minimo pari a sei azioni.

La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni

dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 10) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, possono prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della società:
- 1 voto fino a 20.000 euro;
 - 2 voti fino a 40.000 euro;
 - 3 voti con oltre 40.000 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto, fino che non sia stato del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari, il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore

nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate

indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 11) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12) Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di

Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del due per cento rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13) Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14) Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 15) Domanda di ammissione

Chi intende associarsi alla Cooperativa dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, data di costituzione e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al valore nominale di un azione, né superiore al limite massimo fissato dalla legge. E' facoltà dell'assemblea dei soci determinare il numero minimo di azioni da sottoscrivere per l'ammissione a socio;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- 3) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi;
- 4) copia del regolamento interno;
- 5) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa o, se successiva, dalla avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,

motivare le deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 16) Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

d) ogni consorziato dovrà corrispondere una quota annuale di contribuzione la cui modalità di calcolo è deliberata dall'assemblea ordinaria e a fronte della quale la Società svolge i servizi stabiliti nel patto associativo (regolamento) della Cooperativa. Tutte le altre attività e servizi forniti dalla Società alle consorziate dovranno essere concordati preventivamente e verranno erogati a fronte di un corrispettivo che potrà essere stabilito da un tariffario o da accordi fra le parti.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 17) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione e per fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale.

Articolo 18) Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che indipendentemente dai casi di cui ai punti precedenti ne faccia motivata domanda con almeno 6 mesi di preavviso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 42 seguenti. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 19) Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in tal caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative

sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta quattro assemblee consecutive;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; il mancato ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Articolo 20) Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 43 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 21) Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Articolo 22) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19 lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VII

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 23) Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00);

- dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (venticinque), detenute dai soci sovventori;

- dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di partecipazione Cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 24) Vincoli sulle azioni e la loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Le stesse non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 15.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 25) Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Società anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota

integrativa al bilancio.

L'Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore dal precedente articolo 10, e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui all'art. 12 alla costituzione di riserve indivisibili fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Articolo 26 (Vantaggi mutualistici e Ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione alla organizzazione comune che consente agli stessi di ottenere, alle migliori condizioni qualitative ed economiche, beni e servizi nonché opportunità imprenditoriali e commesse di lavoro.

In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e /o servizi forniti ai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del capitale attraverso l'emissione di nuove azioni.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 27) Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Controllo Contabile, se nominato.

Articolo 28) Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi

ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può

essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 29) Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 30) Costituzione e quorum deliberativi

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Articolo 31) Verbale delle deliberazioni e votazioni Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Articolo 32) Voto Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2538 quarto comma. Per i soci sovventori si applica il precedente art.10, secondo comma. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un socio avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. Non è ammesso il voto segreto, tranne il caso si tratti di deliberare su persone fisiche. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 33) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 34) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari variabile 3 a 9 membri eletti dall'assemblea a sensi di legge.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori, viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 35) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi

poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli

riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 36) Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 37) Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Articolo 38) Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi o l'entità degli eventuali gettoni di presenza dovuti agli amministratori. Ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Articolo 39) Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 40) Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 41) Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando

obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X
CONTROVERSIE

Articolo 42) Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie con gli amministratori, liquidatori.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 43) Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000.= Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti entro 60 giorni dalla richiesta tra gli esperti di diritto societario e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dall'Ufficio designato e istituito presso la CCIAA competente territorialmente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la

scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 44) Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 45) Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 46) Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 47) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 48) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci ordinari; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Articolo 49) Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile e in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni, le norme in tema di consorzi e società consortili. F.to: Giovanni Rosi, CARLO FRATI NOTAIO L.S.. Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Registrato a Massa Carrara il 3 giugno 2010 al n. 3024 Serie 1T.	